

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETA' "GRUPPO UNICA SPA" PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' AL COMUNE, IN COMODATO D'USO, DI UN AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' MOTORIA - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “		*
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA SOCIETA' "GRUPPO UNICA SPA" PER LA MESSA IN DISPONIBILITA' AL COMUNE, IN COMODATO D'USO, DI UN AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' MOTORIA – APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale di Rossano Veneto assicura dei servizi sociali a favore di anziani, disabili, nuclei familiari in situazione di disagio sociale, anche agevolazioni nei trasporti mirati al sostegno socio – assistenziale all'utenza economicamente più debole;
- che allo stato attuale, il trasporto per i servizi rivolti ai disabili da parte dei Servizi Sociali del Comune, è garantito tramite il pulmino di proprietà comunale tipo Volkswagen 35 2.5 TDI munito di rampa per la salita/discesa delle carrozzine, adibito al trasporto di 9 persone (compreso l'autista) ed attrezzato per tre (3) carrozzine;
- che le dimensioni dell'automezzo, piuttosto ingombrante per il servizio urbano, lo rendono adatto più per il trasporto di gruppo, che per il singolo disabile, situazione questa, consueta che si presenta ogni giorno;
- che tale servizio di trasporto, rivolto in particolare alle persone disabili e dovuto ad una crescente domanda sociale, necessita di essere potenziato ed ampliato nelle sue attuali prestazioni;

ATTESO CHE:

La Società GRUPPO UNICA SpA sede di Milano, via G. D'Arezzo, 4 e con sede legale a Reggio Emilia via Guicciardi, 7 iscritta nel registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 233663, REA 514999, C.F. 05050390482, P.IVA 05050390482, è un gruppo che opera nel campo sociale e mette a disposizione gratuitamente, ad enti ed Istituti assistenziali (tramite un metodo operativo di pubblicità diretta rivolta alle Aziende presenti nel territorio comunale), mezzi di trasporto appositamente strutturati per trasportare anziani, disabili, persone in genere con svantaggi con difficoltà oggettive di spostamento dalla propria residenza;

- che la Società in parola, ha presentato all'Amministrazione Comunale una proposta per garantire gratuitamente mobilità agli utenti dei Servizi Sociali del Comune (**Allegato A**) prot. com.le n. 7606 del 31.05.2012;

RILEVATO:

- che il progetto consiste nel mettere a disposizione dell'Ente beneficiario, con la forma della concessione in comodato d'uso gratuito secondo le condizioni proposte, un automezzo (indicativamente Fiat Doblò – Fiat Ducato) appositamente attrezzato, di nuova fabbricazione, per un periodo di 4 (quattro) anni, eventualmente rinnovabili per altri 4 (quattro);
- che la Società "GRUPPO UNICA SpA", con successiva comunicazione del 01.06.2012, garantiva il servizio in oggetto per la durata di 8 (otto) anni;
- che la Società in parola provvede all'acquisto dell'automezzo tramite copertura economica offerta da Ditte locali interessate alla veicolazione del proprio logo e/o marchio, stampato su tale mezzo come pubblicità, in cambio della confacente donazione, ovvero concorrendo con un contributo volontario;
- che l'utilizzo dell'automezzo, concesso in comodato d'uso gratuito secondo le condizioni proposte, comporta per l'Ente: la sola spesa per il carburante e l'olio, la manutenzione ordinaria e straordinaria derivante dalla disponibilità ed uso del suddetto veicolo, costo del personale di guida;
- che rimane a carico della Società: la tassa di possesso annuale dell'autoveicolo (eventuali altri oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso), R.C.A., la Polizza infortuni conducente, l'Assicurazione Kasko, Furto ed Incendio, Atti vandalici ed eventi naturali, Tagliandi di manutenzione previsti dalla Casa di produzione;
- che la Società si impegna inoltre a fornire una – tantum al Comune un buono carburante del valore di € 2.000,00;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di procedere all'accettazione della proposta della Società "**GRUPPO UNICA SpA**", visti i vantaggi che possono derivare all'Amministrazione Comunale da tale iniziativa;

VISTI:

- lo schema di contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente (**Allegato B**);
- lo schema di contratto di comodato gratuito di un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate (**Allegato C**);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'Art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1 – di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 – di aderire alla proposta progettuale della Società "**GRUPPO UNICA SpA**", allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**");

3 – di dare atto che l'utilizzo dell'automezzo concesso in comodato d'uso gratuito comporta per questo Ente la sola spesa per:

a) carburante e olio; b) manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dall'uso del veicolo; costo del personale di guida;

4 – di approvare, per i motivi di cui alle premesse, i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Schema di contratto per la Mobilità Garantita gratuitamente (**Allegato B**);
- Schema di contratto di comodato gratuito di un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate (**Allegato C**);

5 – di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di oneri di spesa.

Sulla sujestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERV. SOCIALI
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Paolo Orso)

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D.Lgs, 267/2000.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE
f.to (Rag. Zelia Pan)

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



Gruppo Unica S.p.A.
Numero Verde 800 236482

(allegato A)

Milano, li 01 giugno 2012

Illustrissimo Sig Sindaco del Comune di
Rossano Veneto
Piazza G.Marconi, 4
36028 Rossano Veneto (VI)

Oggetto: PROGETTO MOBILITA' GRATUITA

Egregio Sig. Sindaco,
facendo seguito al colloquio intercorso, Le sottoponiamo il progetto "**MG – Mobilità Gratuita**", per la fornitura in comodato gratuito alla Pubblica Amministrazione di mezzi di trasporto per la mobilità di cittadini diversamente abili, che il nostro gruppo sta effettuando, tramite la consociata "Europa Servizi Srl", già dal Gennaio 2008.

Il servizio offerto dalle nostra società garantisce all'Amministrazione Comunale il numero di mezzi necessario a garantire il servizio di trasporto in **comodato gratuito per otto anni**. Sono inclusi i **servizi assicurativi R.C. con formula Kasko** e il **servizio di assistenza per la manutenzione straordinaria**.

L'Ente Pubblico usufruisce di **un servizio realmente gratuito** ed è esonerato da qualsiasi onere estraneo alla semplice conduzione e al rifornimento dei mezzi.

Gli autoveicoli forniti sono **esclusivamente di nuova immatricolazione**, con **ampia personalizzazione delle dotazioni per disabili**, in funzione delle necessità dell'Ente.

Il nostro gruppo si occupa della **gestione integrale del servizio**: dalla sensibilizzazione delle attività che renderanno possibile il finanziamento del Progetto, alla fornitura, all'organizzazione della cerimonia di consegna.

La partecipazione al progetto delle imprese locali tocca il cuore dei cittadini e dei fruitori del servizio, dando al marchio delle aziende veicolato da questi mezzi di trasporto un particolare valore etico e sociale.

Il Progetto Mobilità Gratuita, a cui l'opinione pubblica ha riconosciuto grande valore, crea ricchezza morale nei soggetti coinvolti nel suo sviluppo, **soddisfacendo le esigenze di bilancio della Pubblica Amministrazione e quelle dei cittadini in difficoltà**.

Allego il riepilogo e i documenti utili all'attivazione del Progetto.

Desidero esprimere la sincera gratitudine per la disponibilità riservatami e rimango a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Gruppo Unica SpA
Il responsabile del Progetto

Sandra Rossa

(Allegato B)

“CONTRATTO” PER

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in _____,

tra
il _____ COMUNE _____ di _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____,
in _____ persona _____ del/della _____ Suo/a _____, Sig./Sig.ra _____,
nato/a a _____, il _____,
per brevità **“Ente Beneficiario”**

e

La Società GRUPPO UNICA S.p.A. sede di Milano, via G. D'Arezzo n. 4, con sede Legale a Reggio Emilia via Guicciardi n. 7, iscritta nel registro delle Imprese di Reggio Emilia nr. 233663, REA 514999, C.F. 05050390482, P. IVA nr. 05050390482, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. Rozzi Roberto, nato a Reggio Emilia il 18.03.49, per brevità **“Procuratore”**;

Premesso

- che l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- che GRUPPO UNICA S.p.A. è società promotrice del **“Progetto Mobilità Gratuita persone in stato di difficoltà motoria”**, di seguito indicato come **“Progetto”**, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
- che il **“Progetto”** ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali;
- che il **“Progetto”** realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non espressamente richiamati.

2) OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto il Procuratore si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito all'Ente Beneficiario, che si impegna ad acquisirlo ex artt. 1803 e ss. C.c., in regime di comodato gratuito, un autoveicolo, descritto al successivo art. 5, attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate. Il Procuratore acquisirà il predetto veicolo attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente presenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo stesso. Le parti, pertanto, con la presente scrittura, si impegnano ad addivenire, nei termini ed alle condizioni appresso precisate, alla stipula del contratto di comodato gratuito che avrà ad oggetto il veicolo descritto al successivo art. 5.

3) DESCRIZIONE DEL “PROGETTO”

Il “Progetto” si realizza, in due successivi periodi come descritto al successivo art. 4 bis, attraverso le fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Contratto (le fasi successive, come di seguito descritte nel presente articolo, saranno ripetute identiche sia nel primo periodo sia nel secondo periodo), che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti il Contratto:

- a) Proposta del “Progetto di Mobilità Gratuita”(Allegato A);
- b) Adozione, da parte dell’Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al “Progetto” (Allegato B).

Fasi successive al Contratto:

- a) invio ai soggetti potenzialmente interessati di un’apposita lettera di presentazione; tale lettera di presentazione, recante il logo e la sottoscrizione dell’Ente Beneficiario, potrà essere inoltrata da _____, a propria discrezione, anche successivamente a propria cura e spese.
- b) Convocazione, a cura dell’Ente Beneficiario e presso la sede dello stesso, di una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto” e la sensibilizzazione dei “soggetti potenzialmente interessati”, (aziende, esercizi commerciali, ecc.);
- c) Comunicazione all’Ente Beneficiario dell’avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Contratto;
- d) Sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito dell’autoveicolo (Allegato C), precedentemente alla Cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire in presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali l’Ente Beneficiario consegnerà un Attestato di riconoscimento.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO”

La sottoscrizione del contratto di comodato gratuito e la conseguente consegna dell’autoveicolo, posto il rispetto di tutte le condizioni e termini come stabiliti al precedente art. 3, è subordinata al realizzarsi della seguente condizione sospensiva: la sottoscrizione, entro il termine minimo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data della conferenza stampa di cui all’art. 3 lett. c) della presente scrittura, dei contratti di locazione degli spazi pubblicitari in misura pari al 60% (sessanta per cento) della superficie dell’autoveicolo destinato a tal fine. Le parti convengono che, il termine di scadenza suindicato (12 mesi), potrà essere prorogato, per due volte, di tre mesi e, così per complessivi ulteriori sei mesi, su richiesta del Procuratore, previa comunicazione scritta.

Entro il termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, GRUPPO UNICA S.p.A. si impegna a comunicarne all’Ente Beneficiario l’avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo spirare dei termini sopra indicati dei 12 (dodici) mesi, oltre eventuali proroghe, la condizione sospensiva non si è avverata, GRUPPO UNICA S.p.A., comunicherà all’Ente Beneficiario la necessità di un prolungamento dei termini o che il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti con esclusione dell’applicabilità dell’art. 9 della presente scrittura.

4 bis) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di comodato d’uso gratuito è prevista per complessivi otto anni. Tale durata è subordinata al rispetto delle condizioni previste nei precedenti artt. 3 e 4. Pertanto, alla scadenza del primo periodo di durata del “progetto”, che avrà la durata di quattro anni dalla sottoscrizione del contratto di comodato, le parti dovranno adempiere agli obblighi e condizioni di realizzazione del nuovo “progetto” con riferimento al secondo periodo, di analoga durata di quattro anni, come descritte all’art. 3 della presente scrittura. Restano fermi e confermati, pertanto, per ciascuno dei periodi di durata del “progetto”, anche i termini e le condizioni di realizzazione del progetto come descritte dall’art. 4 che precede compresa l’operatività della comunicazione di cui all’ultimo capoverso del predetto articolo 4 che avrà, al termine del primo periodo di durata del “progetto”, efficacia di recesso unilaterale dal contratto di comodato con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell’ente Beneficiario.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Nei termini previsti al punto 4) del presente contratto GRUPPO UNICA S.p.A. o una delle Società partner del “Progetto”, ad esempio Europa Servizi srl, consegnerà in comodato all’Ente Beneficiario: n. 1 autoveicolo di marca _____ modello _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. _____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. _____ sedia/e a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di

soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. L'Ente Beneficiario si impegna, sin d'ora, all'utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio del Comune di _____ per l'intero periodo pattuito nella presente scrittura e nel contratto di comodato gratuito.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di GRUPPO UNICA S.p.A. o una delle Società partner del "Progetto", ad esempio Europa Servizi srl o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avveramento del termine di cui al punto 4) del presente Contratto con possibilità di ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga previa comunicazione scritta.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun Contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente Contratto e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

GRUPPO UNICA S.p.A. o una delle Società partner del "Progetto" avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite Raccomandata A.R., al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituire il contenuto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA

È fatto salvo il diritto di GRUPPO UNICA S.p.A. o di una delle Società partner del "Progetto" di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente Beneficiario si impegna a mettere a disposizione di GRUPPO UNICA S.p.A. o di una delle Società partner del "Progetto", l'autoveicolo, purchè GRUPPO UNICA S.p.A. o una delle Società partner del "Progetto", invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell'intervento, una richiesta scritta.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente Contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

10) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto a _____, il

L'ENTE BENEFICIARIO

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4), 4 bis) e 11);

L'ENTE BENEFICIARIO

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
DI BENI MOBILI REGISTRATI

di n. 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, in _____,

a seguito di Delibera o Determina di Giunta nr. _____ del _____, ed a seguito del "Contratto per _____" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

tra

il _____ COMUNE _____ di _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, in _____ persona _____ del/della _____ Suo/a _____, Sig./Sig.ra _____,

nato/a a _____, il _____, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente **"Ente Beneficiario"**

e

la Società _____, con sede Legale a _____ in via _____, iscritta nel registro delle Imprese di _____ nr. _____, REA _____, C.F. _____, P. IVA _____, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. Rozzi Roberto, nato a Reggio Emilia il 18.03.49, con domicilio e residenza in Reggio Emilia, Via Totò n. 6, di seguito nel presente atto denominato/a anche semplicemente **"Parte comodante"**;

Premesso

- che la sottoscrizione del "Contratto per "Progetto Mobilità Gratuita persone in stato di difficoltà motoria" è presupposto necessario per la validità del presente Contratto di comodato gratuito e ne forma parte integrante;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di comodato gratuito.

Art. 2 - OGGETTO

2. a) La Società _____ dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, nr. 1 (uno) autoveicolo nuovo di marca _____ modello _____, tg. _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. _____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. _____ sedie a rotelle.

2. b) Le parti danno atto che il bene in oggetto descritto ha le seguenti caratteristiche tecniche e dotazioni e si trova nel seguente stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione:

a) _____ (**descrizione dati riportati sul libretto, omologazione e dotazioni**);

b) Stato di conservazione: (**esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione**);

2. c) tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico del comodatario/Ente beneficiario, il quale si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Pertanto, l'Ente Beneficiario si obbliga al rispetto dello scadenziario predisposto dalla casa costruttrice relativo al rilascio dei tagliandi periodici di manutenzione, anche in relazione alla manutenzione dell'allestimento come omologato. Si intendono, inoltre a carico del comodatario/Ente beneficiario anche tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità ed uso del suddetto veicolo. Si precisa che il contratto di assicurazione RCA continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura.

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

3. a) L'autoveicolo si intende concesso in comodato gratuito esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate. Il comodatario potrà disporre liberamente del veicolo per tutti gli usi consentiti dalla legge e dal presente contratto. Il comodatario si obbliga a non utilizzare il bene comodato per scopi differenti e ad utilizzare il bene con la massima diligenza.

3. b) il comodatario si obbliga a custodire con cura la cosa comodata e a non cederla a terzi se non previa autorizzazione scritta del comodante. Il comodatario si obbliga a restituire il bene secondo la previsione di cui all'art. 9 della presente scrittura, nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

3. c) Il comodatario si impegna all'utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio del Comune di _____ per l'intero periodo pattuito nella presente scrittura e nel contratto di comodato gratuito.

Art. 4 – PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate si intendono anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 – TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di Parte comodante.

Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà la durata di 8 (otto) anni a partire dalla data della stipula. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo, dandone comunicazione alla Comodante almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza del Contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Tale durata (otto anni), come già previsto dall'art. 4 bis del contratto preliminare, è subordinata al rispetto delle condizioni previste negli articoli 3 e 4 dello stesso contratto preliminare che forma parte integrante della presente scrittura. Pertanto, alla scadenza del primo periodo di durata del "progetto", che avrà la durata di quattro anni dalla sottoscrizione del contratto di comodato, le parti dovranno adempiere agli obblighi e condizioni di realizzazione del nuovo "progetto" con riferimento al secondo periodo, di analoga durata di quattro anni, come descritte all'art. 3 del contratto

preliminare. Restano fermi e confermati, pertanto, per ciascuno dei periodi di durata del “progetto”, anche i termini e le condizioni di realizzazione del progetto come descritte dall’art. 4 del contratto preliminare, compresa l’operatività della comunicazione di cui all’ultimo capoverso del predetto articolo 4 che avrà, al termine del primo periodo di durata del “progetto”, efficacia di recesso unilaterale dal contratto di comodato con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell’ente Beneficiario.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l’Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, Parte comodante potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell’autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell’Ente Beneficiario.

L’Ente Beneficiario comunque si impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

Art. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO

Parte comodante potrà recedere dal Contratto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all’Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R, sia nei casi previsti al precedente articolo 7, sia nel caso in cui l’Ente beneficiario utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3) con esclusione di qualunque diritto di rivalsa e/o di risarcimento in favore dell’Ente beneficiario

Art. 9 – RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO

L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 – CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario, al termine della durata del presente contratto, ritardi la restituzione dell’autoveicolo comodato, sarà dovuta in favore della Parte comodante una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 – Parte comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, R.C., della polizza infortuni conducente, dell’assicurazione Kasko, della copertura furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. Su tale ultimo punto si precisa che parte comodante provvederà al pagamento dei tagliandi previsti dalla casa di produzione previa approvazione del preventivo che l’Ente Beneficiario riceverà dal fornitore e che avrà cura di inviare alla stessa parte comodante a mezzo fax, e che la stessa dovrà rinviare approvata all’Ente Beneficiario, il quale non potrà provvedere senza autorizzazione scritta via fax del preventivo, da parte di parte comodante. Parte comodante provvederà inoltre alla sostituzione degli pneumatici quando necessario in base al chilometraggio effettuato. Parte comodante si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all’Ente Beneficiario il tagliando dell’assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 – Parte comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente Contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento per causa non imputabile dell’autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 – Parte comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a riparare l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo risulti non più idoneo all’uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l’evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell’autoveicolo. Ai fini del presente Contratto si intende danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione.

11.4 – Parte comodante si impegna a non apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell’Ente Beneficiario e l’interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell’Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di Parte comodante apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell’autoveicolo i messaggi pubblicitari.

11.5 Parte comodante si impegna a fornire una-tantum all’Ente Beneficiario un buono carburante del

valore di Euro 2.000 (duemila).

Art. 12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 – L’Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l’autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art. 3 del presente Contratto.

12.2 – È fatto divieto all’Ente Beneficiario di concedere l’autoveicolo in noleggio a pagamento, concessione o prestito a terzi di qualunque natura; con riferimento alle Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l’Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, Parte comodante, previa richiesta scritta da parte dell’Ente beneficiario, si riserva la facoltà di rilasciare autorizzazione per iscritto. In ogni caso, ai fini della predetta autorizzazione, l’Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a Parte comodante i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 – L’Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l’autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l’autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate del produttore.

12.4 – Sono a carico dell’Ente Beneficiario i costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi all’autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione ed, in particolare, delle parti meccaniche, elettriche e dell’impianto elevatore.

12.5 – L’Ente Beneficiario si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ed anche in caso di autorizzazione per la concessione e/o prestito a terzi come previsto dal precedente art. 12.2, ad impiegare esclusivamente personale che si trovi in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell’utilizzo previsto dal presente contratto e, così, che sia in possesso di tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e possedere la patente da almeno 1 (un) anno. Al conducente dell’autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell’autoveicolo.

Ai passeggeri ed al conducente è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell’Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell’autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 – L’Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al Comodatario di trasmettere a _____ copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. _____) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l’Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all’autorità competente.

12.6 bis. Nel caso in cui la copertura assicurativa del veicolo concesso in comodato gratuito con la presente scrittura comprenda il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazioni nei confronti di Parte comodante, quest’ultima, a sua volta, eserciterà l’azione di rivalsa nei confronti dell’Ente Beneficiario nei casi che di seguito vengono descritti e nonostante sia intervenuta l’autorizzazione di cui all’art. 12.2:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di guida con patente idonea ma scaduta;
- in caso di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto dell’uso di stupefacenti;

12.7 – È incombenza dell’Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “Zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “Zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “Contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo.

12.8 – In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche _____. L’Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine massimo concesso, o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 – È fatto divieto all’Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari

installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare _____ di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori. Parte comodante si riserva, altresì, di trasmettere all'Ente Beneficiario, in caso di danneggiamento, rimozione e/o in ogni altro caso in cui gli spazi all'interno dei quali si rende necessaria l'apposizione di nuovi messaggi pubblicitari, di trasmettere alla parte comodataria, a mezzo posta, il messaggio/i di cui si sia resa, per qualunque causa, necessaria la nuova apposizione. In tali casi, parte comodataria, provvederà direttamente al ripristino e/o nuova installazione del messaggio promozionale.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il presente contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.

Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

Art. 18 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 555 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26/06/2012** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì, **26/06/2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB